

N. 03419/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09476/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9476 del 2015, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Armao e Bartolo Iacono,  
elettivamente domiciliati in Roma, Via di Capo Le Case, 3, presso lo studio dell'avv.  
Gaetano Armao;

***contro***

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno- U.T.G. -  
Prefettura di Ragusa – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale  
domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Il Comune di **Scicli** - Commissione straordinaria nominata con il D.P.R.  
29/04/2015 per la gestione del Comune di **Scicli** - in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, presso il cui  
studio in Roma, Via Pompeo Magno, 23/A, è elettivamente domiciliato;

*e con l'intervento di*

ad

adiuvandum:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oderisi Da Gubbio, 51, presso lo studio dell'avv. Annalisa Messina;

*per l'annullamento*

-del D.P.R. 29 aprile 2015 (registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015) e pubblicato sulla DUR.I. n° 116 del 21 maggio 2015, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Scia (RG), nonché la nomina della commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;

- della proposta del Ministro dell'Interno e della Relazione del 27 aprile 2015, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato e che ne costituisce parte integrante;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 aprile 2015 in parte qua;

- della Relazione prot. 128/R/OES/A1 del 2 marzo 2015 della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ragusa;

- del Provvedimento n. 499/R/O.E.S. del 16 luglio 2014 della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, con cui veniva istituita una Commissione di indagine ai fini di accedere presso il Comune di **Scicli**;

- del Decreto prefettizio n. 780/R/O.E.S. del 17 ottobre 2014 della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, con il quale si prorogavano le attività della Commissione di indagine per ulteriori tre mesi;

- della relazione della commissione di indagine, richiamata nella relazione prefettizia;

- del provvedimento n. 17102/128/67(2) del 1 luglio 2014, con la quale veniva fornita delega dal Ministro dell'Interno al Prefetto di Ragusa in relazione alle segnalazioni della Procura distrettuale della Repubblica di Catania;

-della nota n. 2598/14/Ris del 6 giugno 2014 del Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania;

-nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, ove occorra, i verbali e le relazioni della Commissione d'accesso con i relativi allegati, nonché le informative e le note di servizio della polizia giudiziaria inerenti ai fatti riportati nella relazione prefettizia del 2 marzo 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Comune di **Scicli**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con l'odierno gravame, nelle qualità precedentemente rivestite, a seguito delle consultazioni elettorali del 2012, di componenti della Giunta del comune di **Scicli** (RG), hanno impugnato i ricorrenti il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2015 e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali il Consiglio comunale di **Scicli** è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A sostegno del gravame sono state dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per lesione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 41 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea.

Queste le argomentazioni svolte dai ricorrenti.

L'impugnato provvedimento di scioglimento origina dal rinvio a giudizio del sindaco, -OMISSIS-, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La motivazione dell'atto, tuttavia, si presenterebbe come un insieme di clausole di stile, che non darebbero mai conto di quali effetti sul concreto agire della giunta avrebbe avuto tale pretesa (e, peraltro, ancora *sub judice*) contiguità.

Analoga genericità presenterebbero gli addebiti relativi alla condotta tenuta dal sindaco e da alcuni futuri consiglieri durante la campagna elettorale, atteso che l'unico elemento rappresentato nella relazione del prefetto atterrebbe all'affidamento dell'affissione dei manifesti durante la campagna elettorale ad alcune persone in seguito individuate, nella medesima indagine in cui risulta accusato il sindaco, quali partecipanti all'associazione, comportamento che però, come emerge dalla relazione medesima, ha avuto una diffusione generalizzata tra i vari candidati e che comunque non sarebbe, di per sé, prova di un condizionamento successivo della attività amministrativa.

In ogni caso la relazione non evidenzerebbe alcuna prova di una presunta attività di raccolta di voti da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Del tutto generica e sprovvista di prova sarebbe poi l'affermazione secondo cui, dopo l'elezione, il sindaco avrebbe assicurato ad uno dei membri della suddetta

associazione a delinquere di stampo mafioso un particolare collegamento “extraistituzionale”.

Sarebbe, per contro vero, che, sebbene proprio tale componente dell’associazione e alcuni sui familiari fossero stati assunti presso la ditta -OMISSIS- - affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di **Scicli** - prima dell’insediamento della giunta -OMISSIS-, gli stessi sarebbero stati poi licenziati proprio a seguito delle iniziative assunte dall’amministrazione immediatamente dopo le elezioni del 2012.

Nessuna prova vi sarebbe, infine, di collegamenti di consiglieri e vicesindaco con appartenenti alla criminalità organizzata, come pure non risulterebbero evidenze in ordine alla asserita ingerenza della politica nelle scelte gestionali.

Le censure sono poi state sviluppate con successive memorie dopo l’adempimento dell’ordinanza istruttoria.

Si sono costituiti in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, che hanno concluso per la reiezione del ricorso.

Medesime conclusioni ha rassegnato il pure costituito comune di **Scicli**.

Con atto depositato il 18 febbraio 2016 hanno spiegato intervento ad adiuvandum i signori -OMISSIS-, componenti del consiglio comunale oggetto di scioglimento.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016.

## DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2015, che ha disposto, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento del Consiglio comunale di **Scicli** (RG), con affidamento della gestione dell’ente a una commissione straordinaria.

La questione è proposta dai ricorrenti, che rivestivano precedentemente la qualità di componenti della Giunta, i quali, mediante le dedotte doglianze, sostengono la totale insussistenza dell’evidenza delle gravi anomalie gestorie alla ricorrenza della quali

l'art. 143 TUEL, nel testo allo stato vigente, subordina l'esercizio della potestà straordinaria di scioglimento dell'organo elettivo comunale.

Tale condizione inficiante emergerebbe, secondo i ricorrenti, dalla genericità e dall'inconsistenza delle ragioni poste a motivo dello scioglimento, che concreterebbero un elenco di rilievi privi, sia singolarmente che unitariamente, del significato patologico che è stato loro attribuito, che non evidenzerebbero le sottostanti responsabilità personali, distinte tra componenti dell'apparato burocratico e componenti degli organi elettivi, come specificamente richiesto dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000, che non farebbero emergere la loro efficienza causale in relazione alle gravi e specifiche disfunzioni che ai sensi della stessa norma legittimano il ricorso al rimedio straordinario di cui trattasi.

Resistono a tale prospettazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno.

2. In via preliminare deve essere respinta la richiesta di rinvio della trattazione del merito, proposta dai difensori dei ricorrenti in attesa della, verosimilmente prossima, definizione del giudizio penale pendente nei confronti dell'ex sindaco.

Deve infatti rilevarsi che tra i due giudizi, quello amministrativo e quello penale, non esiste un puntuale rapporto di dipendenza, tale da giustificare la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell'art. 295 c.p.p.

Né la prospettata esigenza di rinvio può essere correlata ad un criterio di opportunità, in considerazione della funzione preventiva e non sanzionatoria del provvedimento amministrativo di scioglimento del consiglio comunale, per l'adozione del quale non occorre un quadro probatorio sovrapponibile a quello richiesto per l'esercizio dell'azione penale e la cui legittimità va correlata alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto (sulla legittimità del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per

l'adozione di misure individuali di prevenzione, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197).

3. Sempre in via preliminare, come già evidenziato nel testo dell'ordinanza collegiale istruttoria, occorre ricordare che la relazione della commissione d'indagine presso il Comune di **Scieli**, versata al fascicolo di causa in versione integrale, è documento classificato "Riservato" ai sensi della l. 124/2007, "*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*" e che, pertanto, la conoscenza dell'atto in parola, ai sensi dell'art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale.

4. Prima di passare all'esame delle singole questioni poste dal gravame giova premettere che, ai sensi del ripetuto art. 143 TUEL, comma 1, "*...i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*".

Il comma 2 dispone che al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In particolare, il prefetto può nominare una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,

n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

Il comma 3 prevede che entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 c.p.c., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

Infine, secondo il comma 4, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori



ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 103; Consiglio di Stato, IV 21 maggio 2007, n. 2583; 24 aprile 2009, n. 2615; VI, 15 marzo 2010, n. 1490; 17 gennaio 2011, n. 227; 10 marzo 2011, n. 1547; Tar Lazio, Roma, I, 1° luglio 2013, n. 6492; 21 novembre 2013, n. 9941), i quali possono essere così riassunti:

- lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose costituisce una misura straordinaria di prevenzione che l'ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale, che si basa sull'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata; non ha quindi natura di provvedimento sanzionatorio, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma ha lo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell'amministrazione pubblica; il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento, e la relazione ministeriale di accompagnamento, costituiscono, quindi, atti di alta amministrazione, perché determinano la prevalenza delle azioni di contrasto alle mafie rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali (Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054, 14 febbraio 2014 n. 727 e sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2957, Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 aprile 2015, n. 5088;

- sono pertanto giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell'amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale;

- le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 197, 28 settembre 2015, n. 4529, 14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895);

- risultano idonee a costituire presupposto per lo scioglimento dell'organo comunale anche situazioni che, di per sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 marzo 2014, n. 3081, Consiglio di Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573);

- il giudice amministrativo esercita in materia un sindacato estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne riguardino il merito (Tar, Lazio, Roma, sez. I, 7 aprile 2015, n. 5088, Consiglio di Stato, sez. II, 6 marzo 2012 n. 1266).

6. Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali di cui è stata fatta sin qui sintetica ricognizione può passarsi alla disamina del ricorso in esame, che si profila infondato.

7. Prima di esaminare le singole doglianze, è opportuno ricostruire sinteticamente il contenuto della relazione della Commissione d'accesso.

Preliminarmente la relazione dà atto del fatto che il procedimento ha avuto inizio a seguito dell'operazione dei Carabinieri denominata "Eco", che si è conclusa con l'arresto di cinque persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, capeggiata da tale -OMISSIS-, estorsione, violazione privata, truffa ed altri reati.

La vicenda si iscrive in un quadro generale di radicamento nel comune di **Scicli** di consorterie criminali, spesso ascrivibili al fenomeno mafioso, iniziato a partire dai primi anni '90.

Nell'ambito della detta operazione "Eco" il sindaco del comune, eletto nella tornata del 2012, è stato rinviato a giudizio per concorso esterno nella medesima associazione mafiosa, della quale avrebbe agevolato il raggiungimento delle finalità illecite, con particolare riferimento al rafforzamento delle capacità operative della associazione nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le prove di tale coinvolgimento vengono rinvenute sia nel comportamento tenuto nel corso della campagna elettorale, durante la quale il sindaco ha tenuto contatti personali con due membri della suddetta associazione, uno dei quali all'epoca sorvegliato speciale di P.S., assumendo fin da quel momento l'impegno ad attivarsi per far ottenere l'affidamento (diretto o in subappalto) di lavori pubblici, sia nella

condotta tenuta dopo l'elezione, avendo egli conservato un canale di contatti con alcuni degli associati.

La Commissione dà poi atto del fatto che la giunta oggetto di scioglimento ha adottato decisioni caratterizzate da varie anomalie gestionali, a mezzo delle quali si è cercato di concentrare poteri e responsabilità nelle mani di pochi funzionari, in violazione delle prescrizioni vigenti in materia di anticorruzione, ponendo, inoltre, in essere una significativa e continua ingerenza politica nelle scelte di amministrazione concreta.

Le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso dell'indagine dei Carabinieri, inoltre, hanno dimostrato la sussistenza di contatti tra il sindaco, il vicesindaco, due consiglieri comunali ed un dipendente del comune con soggetti appartenenti all'associazione mafiosa sgominata con l'operazione "Eco", sia nel corso della campagna elettorale che in tempo successivo ad essa.

La relazione dà infine atto di singole e specifiche riscontrate irregolarità amministrative, anche in tema di rispetto della normativa antimafia, e di puntuali atti amministrativi dai quali emerge un'impropria commistione di ruoli tra funzione politica e gestione, sintomatica di una significativa ingerenza politica nelle decisioni gestionali, tale da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi di competenza.

Il quadro indiziario delineato, alla luce del pure definito contesto ambientale nel quale si sono svolte le vicende in esame, appare al collegio sufficientemente dettagliato e congruamente correlato all'adozione del contestato provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, il cui presupposto, come costantemente affermato dalla richiamata giurisprudenza, è la semplice presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, anche laddove gli stessi non si concretizzino in puntuale dimostrazione

di situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, pur in assenza di ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.

Nel caso in esame, peraltro, vi è più di un indizio della sussistenza di tale penale responsabilità, attesa l'esistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio del Sindaco della disciolta giunta, circostanza alla quale non può non essere assegnata valenza dirimente.

Tale imprescindibile dato, la cui rilevanza deve essere, come detto, apprezzata con riferimento al momento dell'adozione dell'atto, alla luce della natura di misura di carattere straordinario dello scioglimento del consiglio comunale e della sua funzione di salvaguardia dell'amministrazione, si accompagna, peraltro, ad inequivocabili prove di non occasionali rapporti tra il sindaco medesimo, il vice Sindaco ed alcuni consiglieri con i componenti dell'associazione mafiosa egemone nel comune di **Scicli** durante la campagna elettorale e nel periodo immediatamente successivo all'elezione.

Particolarmente significativi in proposito appaiono i - neppure contestati e comunque ampiamente documentati dalla relazione nelle pagine 141 ss. - rapporti intercorsi tra alcuni candidati, tra cui il sindaco, e i membri dell'associazione, uno dei quali già all'epoca sorvegliato speciale di P.S., la cui idoneità a provare una non irrilevante ed estremamente allarmante contiguità tra politici e consorteria criminale non è in alcun modo sminuita dalla circostanza che il medesimo comportamento sia stato adottato anche da candidati appartenenti a raggruppamenti diversi elettorali.

Sempre di indiscutibile rilevanza probatoria di una situazione di collegamento, e pertanto altamente sintomatica del condizionamento, devono poi considerarsi tutte le intercettazioni, ambientali o telefoniche, dalle quali emerge l'esistenza di un contatto diretto e non episodico tra alcuni membri dell'associazione, il Sindaco stesso e alcuni consiglieri (sulla sufficienza di un giudizio prognostico di

verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del «più probabile che non» applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria cfr., da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197).

Di particolare rilievo in proposito appaiono, tra le altre:

- l'intercettazione progr 8173 del 27 marzo 2013, in cui il -OMISSIS- (capo dell'associazione) chiama il consigliere comunale Voi, che gli dice che sono pronti i mandati di pagamento a favore della -OMISSIS- (l'affidataria del servizio di raccolta r.s.u del comune e di cui il -OMISSIS- era formalmente dipendente, ma della quale in realtà condizionava il funzionamento), aggiungendo pure che il sindaco gli ha detto che se il -OMISSIS- ha bisogno di comunicare con il sindaco deve rivolgersi a Voi, che poi riferirà;

- l'intercettazione progr 12856 del 26 aprile 2013, in cui il sindaco e il -OMISSIS- si scambiano complimenti reciproci e parlano sull'utenza telefonica di un dipendente comunale;

- l'intercettazione progr 328 del 4 settembre 2013, in cui il sindaco esprime il timore di essere accusato di infiltrazioni mafiose;

- l'intercettazione progr. 101 del 4 settembre 2013 in cui, dalla conversazione tra il vicesindaco -OMISSIS- e un dipendente comunale, emerge l'esistenza di un chiaro e ordinario canale di collegamento tra il -OMISSIS- e l'amministrazione.

Neppure può essere condivisa la dequotazione della significatività della vicenda -OMISSIS- proposta in gravame e sostanzialmente basata sul fatto che le assunzioni del -OMISSIS- e dei suoi congiunti, nonché lo stesso provvedimento di affidamento del servizio, sono avvenuti durante la consiliatura precedente a quella oggetto dell'odierno provvedimento di scioglimento.

Risulta, infatti, che, in tempo successivo alle elezioni del 2012, sono stati adottati dei provvedimenti di proroga dei contratti con la ditta suddetta, uno dei quali ha pure

comportato, in assenza di gara, l'ampliamento dell'oggetto dell'originario affidamento.

Le proroghe, inoltre, sono state disposte a mezzo di ordinanze sindacali di necessità e d'urgenza sulla base di circolari risalenti della Regione e in violazione degli atti di indirizzo sopravvenuti.

Nel delineato, e assolutamente sufficiente, quadro indiziario posto a base dell'adottato provvedimento vanno poi lette e valutate le ulteriori circostanze attinenti alle numerose irregolarità amministrative riscontrate e riportate nella relazione della commissione d'accesso, che sebbene singolarmente prive di una particolare valenza probatoria, acquistano concretezza ed univocità laddove valutate nel loro complesso e alla luce del contesto ambientale nel quale si inscrivono.

Diversamente da quanto prospettato, in conclusione, il provvedimento gravato non solo ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143, d.lgs. 267/2000, ma ha pure, con argomentazione logica e congruente, evidenziato la sussistenza di una significativa rete di collegamenti e vicinanze, dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento.

Il complesso quadro individuato, in conclusione, alla luce della più volte ricordata necessità di una valutazione unitaria dei fatti, non viene in concreto depotenziato dalle singole contestazioni contenute in atti, che pur facendo emergere l'esistenza di alcune inesattezze, non risultano idonee ad elidere i profili di forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti che gli stessi palesemente manifestano, gli effetti dei quali vanno sempre valutati tenendo conto delle circostanze ambientali e dell'implausibilità di una lettura complessiva alternativa (cfr., per fattispecie simile Consiglio di Stato, sentenza n. 197/2016).

Va dunque respinta la domanda di annullamento del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale e degli atti istruttori ad esso sottesi, prescindendo dall'esame dell'eccezione svolta dal Comune.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, quanto ai rapporti tra i ricorrenti e le amministrazioni resistenti, mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila) a favore delle amministrazioni resistenti, compensa le spese nei confronti degli intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità dei ricorrenti e delle altre persone menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.